

al riguardo, tutto il personale, per il nostro tramite, chiede che essi vengano trattati in servizio o reintegrati in servizio se già dimessi.

b) Diminuzione della pensione dovuta ai pensionati ed ai pensionabili.

Il Decreto Legislativo Lunghotenerenziale del 10 Marzo 1945 n. 177 pubblicato nel n. 57 della Gazzetta Ufficiale del Regno comporta tale obbligo anche a favore del personale dello Istituto così come è stato rilegare dalla precisa norma di cui all'art. 1 del citato Decreto.

Non vi è alcun dubbio che il personale dello Istituto finisca di un trattamento di previdenza obbligatorio sostitutivo della iscrizione obbligatoria alla previdenza sociale.

Infatti l'Istituto chiese ed ottenne a suo tempo l'esonero della iscrizione del personale all'Istituto di Previdenza Sociale proprio in base al R. D. L. 14 aprile 1939 n. 636 convertito, con modificazioni, nella legge 6 Luglio 1939 n. 1272, impegnandosi - esplicitamente - così come espressamente comporta la citata legge, a garantire un trattamento non minore di quello obbligatorio a favore del